

STABILIZZAZIONE PRECARI

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Note Operative interne

Premessa

Il contenzioso derivante dalla sentenza del 26 novembre 2014 è ancora oggetto di approfondimento, anche perché saranno le future sentenze della Magistratura (Nazionale e Comunitaria) a cui i vari ricorrenti si rivolgeranno a spostare, sempre più avanti, l'orizzonte della portata delle richieste.

Le risposte che possiamo dare in consulenza non esauriscono quindi il ventaglio delle possibilità legali e, nei casi dubbi è opportuno rivolgersi al nostro legale, Avv. Altieri, o comunque suggerire all'iscritto/a di promuovere ricorso.

Destinatari

Personale docente ed ATA precario e/o immesso in ruolo negli ultimi 5 anni solari (limite temporale di prescrizione delle controversie devolute al Giudice del lavoro) precedenti alla data di presentazione del ricorso.

Requisiti necessari per la presentazione del ricorso

Almeno 36 mesi di supplenza su posto vacante, cioè su nomina conferita da qualsiasi Dirigente (Scolastico, Scuola Polo o dell'UAT) senza aver sostituito un titolare del posto; sono conteggiabili quindi nomine al 31/8, 30/6 e fino all'avente diritto.

I 36 o più mesi non devono essere necessariamente consecutivi, ma devono essere stati raggiunti negli ultimi 5 anni solari.

Presumibilmente sarà possibile presentare il ricorso anche se la nomina è stata conferita su posto non intero.

Per i docenti è necessario anche il possesso dell'abilitazione all'insegnamento e, nel caso di richiesta di stabilizzazione su posto di sostegno, del titolo di specializzazione per l'insegnamento didattico differenziato.

Cosa verrà richiesto nel ricorso

In via principale verrà chiesta la stabilizzazione (immissione in ruolo) del ricorrente, ma verrà chiesto anche, in subordine, un risarcimento economico relativamente alle mensilità stipendiali non percepite (p.es. mesi di luglio ed agosto), ad un eventuale differenza retributiva per i mesi di supplenza già pagati (conseguente al fatto che la ricostruzione di carriera dell'interessato poteva essere retrodatata) ed a qualsiasi altra tipologia di danni subiti.

Per questi ultimi motivi anche il precario che oggi è di ruolo può presentare ricorso.

Sequenza operativa

Entro 120 giorni (n.b. non 4 mesi) dalla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro (per chi oggi non ha un contratto di supplenza in atto o svolge una supplenza breve) o in qualsiasi momento (per chi invece sta svolgendo una supplenza su posto vacante) deve pervenire al MIUR, tramite pec o raccomandata R.R., una impugnativa del ricorrente per la messa in mora dell'Amministrazione.

Nei successivi 180 giorni (n.b. non 6 mesi) dalla avvenuta ricezione della impugnativa da parte del MIUR, deve essere depositato il ricorso al Giudice del lavoro, finalizzato alla stabilizzazione e/o risarcimento dei danni economici subiti.

Poiché l'impostazione del ricorso (che prevede anche calcoli economici per quantificare il danno) è particolarmente complessa, dobbiamo consigliare al ricorrente di rivolgersi all'Avvocato il più presto possibile: il deposito del ricorso oltre i 180 giorni comporta la decadenza di diritti.

Documentazione da allegare al ricorso

Il ricorrente dovrà fornire la seguente documentazione:

1. Copia di tutti i contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR;
2. Copia di almeno una busta paga per ogni anno di servizio;
3. Copia dell'atto di impugnazione inviato con il MIUR e copia della ricevuta della raccomandata o pec;

Inoltre dovrà provvedere agli adempimenti relativi al contributo unificato, ovvero:

- versare la somma di 259,00 € per l'acquisto del contributo unificato presso una tabaccheria abilitata, nel caso in cui il reddito complessivo del ricorrente e dei suoi familiari conviventi superi la somma imponibile di € 34.107,72 relativa all'ultima dichiarazione dei redditi presentata (p. es. quella dell'anno fiscale 2014 se il ricorso viene presentato nel corso dell'anno solare 2015);
- sottoscrizione dell'autocertificazione reddituale nel caso in cui il reddito complessivo del ricorrente e dei suoi familiari conviventi non superi la somma imponibile di € 34.107,72 relativa all'ultima dichiarazione dei redditi presentata; in tal caso alla suddetta autocertificazione dovrà essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità.

La convenzione e la procura alle liti, nonché l'eventuale contributo unificato, verranno resi dinanzi all'Avvocato.

Costo dell'azione legale

Esclusivamente per gli iscritti alla CISL Scuola di Latina è previsto un contributo spese di circa 150 euro per la causa promossa al Giudice del lavoro.

Latina, 20.12.2014